

Alto Adige, Lussemburgo, licei bilingui in Germania e in Francia, Scuole europee, ecc.).

Cooperazione intercantonale e internazionale

Con l'adozione di misure nel campo dell'insegnamento bilingue si potrà meglio sfruttare il potenziale di cooperazione fra cantoni di lingua diversa. Anche la cooperazione transfrontaliera con regioni di altra lingua situate all'estero può essere oggetto di una politica transfrontaliera attualmente in via di sviluppo.

Due sono i motivi principali che parlano a favore di una tale cooperazione e che dimostrano come la cooperazione sia nell'interesse dei cantoni: 1. tali forme di cooperazione facilitano molto l'attuazione dell'insegnamento bilingue. Ciò concerne, in particolare, progetti locali dove cooperano singole scuole. I vantaggi di una cooperazione fra regioni di lingua diversa sono ovvi negli ambiti della formazione degli insegnanti, del loro reclutamento e dell'elaborazione di materiali d'insegnamento e d'apprendimento.

2. La cooperazione che travalica le frontiere cantonali e linguistiche sta assumendo un'importanza politica sempre più grande: è segno ed espressione di un nuovo federalismo dinamico in via di sviluppo.

Non sono quindi cose completamente nuove, si tratta unicamente d'intensificare e di concretare gli sforzi già in atto in molti cantoni e di estenderli a regioni ed enti regionali finora non ancora coinvolti.

Accompagnamento scientifico e valutazione

Le esperienze finora fatte in Svizzera e all'estero hanno dimostrato che le sperimentazioni pedagogiche promettenti devono essere scientificamente preparate, accompagnate e valutate. I modelli già esistenti (Grigioni), ma anche nuovi progetti (Vallese, Friburgo, Neuchâtel, ecc.) dovrebbero quindi essere scientificamente accompagnati e valutati. Sarebbe opportuno designare una istituzione a cui affidare la funzione di centro di coordinamento interregionale.

La CDPE come Conferenza svizzera di coordinamento è disposta a impegnarsi nello scambio d'informazione e di esperienze su progetti in preparazione, modelli in corso e sui risultati di ricerca e di valutazione nel campo dell'insegnamento bilingue.

Statuti del docente a confronto

Il Consiglio di Stato del Canton Soletta ha approvato il 21 marzo 1995 un progetto per rendere più autonomi gli istituti scolastici attraverso - tra l'altro - una diversa definizione del rapporto di lavoro con i docenti. (Projekt Schulversuch «Geleitete Schulen»: Konzept).

Questo aspetto del progetto solettese corrisponde in larga parte a quanto sancito dalla nuova Legge sull'ordinamento degli impiegati e dei docenti approvata dal Gran Consiglio ticinese il 15 marzo 1995, all'art. 78:

«L'onere di servizio del docente comprende tutte le attività attinenti all'insegnamento, all'aggiornamento, alla conduzione delle classi e dell'istituto, nonché alle relazioni con le diverse componenti della scuola».

Riportiamo, in traduzione, il testo solettese, che può valere come interessante riferimento interpretativo delle tendenze in corso, non soltanto nella scuola ticinese.

Principio: ogni docente è corresponsabile per tutti gli aspetti dell'istituto scolastico come comunità educativa, al di là del suo onere di insegnamento. I docenti sono chiamati a dare identità e sviluppo alla «loro» scuola come comunità educativa. Ciò esige una nuova definizione dei compiti, da estendere agli aspetti seguenti:

1. Insegnare ed educare. Si tratta di tutto il lavoro diretto con gli allievi, nelle lezioni e fuori, che va oltre la «semplice» trasmissione delle materie d'insegnamento.

2. Lavoro di preparazione e di valutazione. Si tratta di tutti i compiti in rapporto diretto con la funzione insegnante ed educativa: dalla preparazione delle lezioni alle correzioni, dalla valutazione degli allievi a quella del proprio lavoro, dagli esami ai consigli di classe.

3. Organizzare la scuola. Comporta aspetti amministrativi ma anche pedagogici. Ogni docente collabora nel disbrigo del lavoro amministrativo necessario alla scuola: acquisizione e gestione di materiale, allestimento di

progetti e programmi, raccolta e raffronto di dati statistici, relazioni pubbliche, assistenza agli allievi per problemi particolari, gestione della biblioteca, organizzazione di manifestazioni e attività facoltative.

4. Sviluppare e caratterizzare. Si tratta della partecipazione attiva al rinnovamento costante della propria scuola. Presuppone un atteggiamento verso il proprio lavoro aperto alla critica. Attraverso lo sviluppo del proprio istituto scolastico si influisce nel più efficace dei modi sull'intero sistema scolastico.

5. Aggiornamento personale. La formazione continua in tutti i propri campi di attività fa parte dei doveri professionali. Può essere conseguita in forme istituzionalizzate, ma anche e soprattutto tramite l'iniziativa individuale e di gruppo locale.

6. Collaborazione. L'adempimento degli altri compiti richiede contatti e collaborazioni di vario genere: con i colleghi, con specialisti, con i genitori, con le autorità locali e con varie istanze extra scolastiche. La capacità di operare tramite queste relazioni è un requisito essenziale.

Tutti e sei questi campi di attività fanno parte dei doveri professionali di ogni docente. La loro rispettiva importanza può variare secondo il grado scolastico e il tipo d'istituto. In ogni caso deve essere data maggiore importanza e riconoscimento al fatto che i singoli docenti assumano all'interno dell'istituto compiti corrispondenti alle loro potenzialità, a vantaggio del risultato collettivo del lavoro.

Conclusione: per rafforzare l'autonomia degli istituti, è necessaria una nuova definizione del rapporto di lavoro. Il tempo di lavoro di ogni docente va suddiviso, secondo nuovi criteri, in ore di lezione, in tempo di lavoro prescritto (senza lezioni) e in tempo di lavoro (senza lezioni) liberamente strutturabile. Il tempo di lavoro è definito dai piani orari e dagli altri incarichi annuali.

Mauro Dell'Ambrogio